

BGer 2C 5/2013 vom 21. Januar 2013

Bundesgericht, 2013-01-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_5_2013

FR: TF 2C 5/2013 du 21 janvier 2013

IT: TF 2C 5/2013 del 21 gennaio 2013

Regeste

Pretese nei confronti dello Stato | Responsabilità dello Stato

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).

E. 2.1

La sentenza impugnata riconosce la legittimazione attiva (negata in prima istanza) della parte attrice e rinvia la causa al giudice di primo grado per le proprie incombenze. Poiché non pone fine al procedimento (art. 90 LTF) - pronunciandosi unicamente su di una questione pregiudiziale di diritto materiale (DTF 123 III 60 consid. 3a pag. 63) - essa costituisce una decisione incidentale, notificata separatamente. Avverso la stessa, il ricorso è ammissibile soltanto se sono adempiute le condizioni cumulative dell' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF (il ricorrente stesso ammettendo che non vi è pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF), ossia se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defaticante o dispendiosa. La prima esigenza è senz'altro soddisfatta: se il ricorso venisse accolto, e quindi negata la legittimazione ad agire dell'Associazione, la decisione del Tribunale federale porrebbe immediatamente fine alla procedura. E anche la seconda condizione è in casu data: oggetto di disamina è una causa in materia di responsabilità dello Stato - e quindi una causa che non ha nulla di un procedimento ordinario - la cui istruttoria, come dimostrato dal ricorrente (cfr. gravame pag. 6 segg.), si appalesa sia dal profilo del fatto che del diritto ampia e complessa: tutte le parti hanno infatti richiesto dei sopralluoghi e diverse perizie che riguardano un territorio molto vasto, così come degli accertamenti peritali concernenti le cause e l'entità degli allagamenti, rispettivamente gli aspetti contabili e amministrativi che risalgono in alcuni casi al 1945 ed interessano inoltre una moltitudine di proprietari. Altrimenti detto trattasi di misure probatorie che indubbiamente aumenteranno i costi nonché prorogheranno la procedura probatoria, ciò che giustifica un ricorso immediato al Tribunale federale.

E. 2.2

La via d'impugnazione di decisioni incidentali segue essenzialmente quella della vertenza di fondo (DTF 137 III 261 consid. 1.4). Come accennato in precedenza, il merito della controversia riguarda delle pretese di risarcimento fondate sulla responsabilità dello Stato. In tale ambito, per consolidata prassi, è aperta la via del ricorso in materia di diritto pubblico - salvo per quanto attiene alla responsabilità dello Stato per attività medica da fare

valere mediante ricorso in materia civile (cfr. art. 72 cpv. 2 lett. b LTF ; art. 31 cpv. 1 lett. d RTF [RS 173.110.131]; DTF 135 III 329 consid. 1.1; sentenza 4A_580/2008 del 17 marzo 2009 pubblicata in RtiD 2009 II pag. 615 consid. 1.1) - se il valore litigioso supera fr. 30'000.-- (art. 85 lett. a LTF), ciò che è il caso in concreto, le pretese della parte attrice in sede cantonale eccedendo il milione di franchi. Occorre poi aggiungere che il tipo di procedimento (civile o amministrativo) adottato in sede cantonale e il diritto (privato o pubblico) applicato dall'istanza precedente non sono determinanti (causa 2C_443/2012 del 27 novembre 2012 consid. 1.2 e riferimenti), essendo unicamente di rilievo la natura giuridica dell'oggetto del litigio.

E. 2.3

La circostanza che il ricorrente abbia fatto affidamento alla via di diritto indicata nella sentenza cantonale ed abbia esperito un ricorso in materia civile non gli nuoce se il suo allegato adempie le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 133 II 396 consid. 3.1 pag. 399; 133 I 300 consid. 1.2 pag. 302 con rispettivi rinvii).

E. 2.4

Come già giudicato da questa Corte, nelle cause in materia di responsabilità dello Stato, al Cantone ricorrente va riconosciuta la legittimazione ad agire ai sensi dell' art. 89 cpv. 1 LTF (causa 2C_111/2011 del 7 luglio 2011 consid. 1.3, pubblicata in RDAF 2011 I pag. 594 segg. e SJ 2012 I pag. 97 segg.).

E. 3.1

Nel Cantone Ticino la responsabilità dello Stato è retta dalla legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (LResp: RL/TI 2.6.1.1), la quale prevede, tra l'altro, che per le azioni contro l'ente pubblico è competente il giudice civile ordinario, il quale applica il Codice di procedura civile (art. 22 cpv. 1 prima frase LResp), nonché il diritto privato federale a titolo suppletivo (art. 29 LResp).

E. 3.2

Nel caso concreto il giudizio impugnato è stato emanato in una causa civile, riferita all'applicazione del diritto federale (art. 164 segg. CO). Sennonché le norme del Codice delle obbligazioni di cui si prevale il ricorrente integrano, come accennato in precedenza (cfr. consid. 3.1), la legge ticinese sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici ed assumono la valenza di diritto pubblico cantonale suppletivo (art. 29 LResp ; DTF 138 I 232 consid. 2.4 pag. 236 seg. e riferimenti). Sebbene con il ricorso in materia di diritto pubblico (e fatte salve le riserve enumerate all'art. 95 LT) non può essere fatta valere la violazione del diritto cantonale, il Tribunale federale può tuttavia esaminare se l'applicazione errata del diritto cantonale - compreso il diritto privato federale quale diritto cantonale suppletivo (sentenza 2P.31/2007 del 14 giugno 2007 consid. 7.2) - violi il diritto federale, in particolare il divieto dell'arbitrio di cui all' art. 9 Cost. (DTF 138 I 232 consid. 2.4 pag. 236 seg. e riferimenti).

E. 3.3

In questo caso le esigenze poste alla motivazione del ricorso sono particolarmente rigorose (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 133 II 396 consid. 3.1 pag. 399; 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31). Sennonché nella presente fattispecie, il ricorrente non spiega in modo chiaro e circostanziato (DTF 134 I 83 consid. 3.2 pag. 88; 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246) in che l'argomentazione dei giudici cantonali - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche

nell'esito - risulterebbe manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 134 II 124 consid. 4.1 p. 133; 133 II 257 consid. 5.1 pag. 260 seg.; 133 III 393 consid. 6 pag. 397). In mancanza di una motivazione che soddisfa le esigenze dell' art. 106 cpv. 2 LTF il ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito. Per quanto precede, il gravame va dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF .

E. 4

Le spese seguono la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF) e vanno poste a carico dello Stato della Repubblica e Cantone Ticino il quale aveva un interesse pecuniario nella causa (art. 66 cpv. 4 LTF). Non si accordano invece ripetibili alla controparte, la quale non è stata chiamata ad esprimersi (art. 68 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.